

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale

Via Ostiense 131/L 00154- Roma Tel 065757207 fax
065757455 ® direzione-lazio@istruzione.it

Prot. n. 11661/p
Roma, 24.09.2002

Al Dirigente Scolastico
L.C. "Virgilio" Via Giulia, 38
00186 - Roma

Oggetto: risposta a quesito prot, n. 2631 del 02.07.2002
aggregazione classi per insegnamento della religione cattolica.

In relazione al quesito in oggetto, vista la normativa vigente, si esprime il parere che la S.V. non possa procedere all'aggregazione delle cattedre proposta. nella nota in oggetto ma debba procedere secondo quanto previsto dalla circolare provveditoriale del 1992 n. 139/Gabinetto prot. n. 92 del Provveditore agli Studi di Roma Pasquale Capo, dalla nota M.P.I. n. 11197 del 13.12.1991 e dalla circolare telegrafica n. 253 del 13.08.1997 che evidenziano "non sembra consentito procedere all'accorpamento di alunni appartenenti a classi parallele, anche nel caso in cui il numero di alunni avvalentisi per classe dell'I.R.C. sia inferiore a 15". Inoltre è il caso di sottolineare che il D.P.R. n. 399/1988 e le circolari applicative n. [206](#) del 26.07.1990 e n. [226](#)/1990 richiamano la regola della "intesa" tra autorità scolastica ed ordinario diocesano circa le nomine da conferire agli insegnanti.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis

406 - Accorpamento classi

D. *Gent. prof. Cicatelli, sono un ldr e spesso mi avvalgo della sua competenza per avere chiarimenti su alcune questioni che riguardano l'Ir nella scuola.*

Sul suo "Prontuario giuridico Irc" ho letto che i dirigenti non potrebbero accorpare le classi nell'ora di religione, e tuttavia questo avviene sempre più spesso nelle Scuole secondarie di secondo grado, dove ci sono ragazzi che non si avvalgono dell'Irc e viene comodo ai dirigenti accorpare classi parallele. Chiedo se la norma che regola tale questione è la telegrafica Cm n. 253 del 13 agosto 1987, dalla quale emerge che l'unità-classe deve essere salvaguardata, senza discriminazione per gli allievi che si avvalgono dell'Irc. La ringrazio.

R Sì, il riferimento normativo contro l'accorpamento degli avvalentisi è in genere la Cm 253/87. Per i non avvalentisi, invece, è sempre possibile accorpare gli alunni, sia per lo svolgimento delle attività alternative sia per lo studio individuale.

Inizio anno scolastico - Personale docente IRC

Circolare di Gabinetto n. 253 - prot. n. 387/17/GL del 13/08/87

Con riferimento alle operazioni di inizio dell'anno scolastico si ravvisa l'opportunità di ribadire le istruzioni ministeriali riguardanti il personale docente di religione cattolica, al fine di richiamare l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla necessità di provvedere con dovuta tempestività agli adempimenti prescritti per la nomina del predetto personale. Con l'occasione, in risposta a specifici quesiti pervenuti, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Al fine di assicurare comunque l'insegnamento della religione cattolica, si consente, in via eccezionale, di derogare alla disposizione di cui al punto 10 della circolare 211/1986 relativa alla fissazione del numero minimo di ore di insegnamento della religione cattolica per il conferimento delle nomine, operando raggruppamenti orari, anche inferiori a quelli ivi stabiliti, sulla base di criteri di viciniorità e raggiungibilità delle sedi previsti per la costituzione dei posti e delle cattedre orario.

Con riguardo alla natura del rapporto d'impiego, si precisa che i docenti di religione della scuola materna ed elementare hanno lo status di personale docente non di ruolo nominato dal Provveditore agli studi.

Si precisa altresì che l'esercizio del diritto di scelta se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica non può costituire un criterio per la formazione delle classi, e, pertanto deve essere mantenuta l'unità della classe cui appartiene l'alunno.

Si ricordano infine le oggettive esigenze di ordine

organizzativo che comportano l'ovvia impossibilità che la dichiarazione di disponibilità ad impartire l'insegnamento della religione cattolica nelle sezioni o classi di titolarità, da parte dei docenti di scuola materna ed elementare, sia da essi fornita o modificata durante lo svolgimento dell'anno scolastico cui la dichiarazione stessa afferisce.

507: Numero minimo di alunni che si avvalgono dell'IRC

Eg. dr. Cicatelli, insegno IRC nella scuola primaria da circa vent'anni e ogni anno le richieste in merito agli alunni che non si avvalgono delle ore di IRC sono sempre più particolari e specifiche. Le pongo alcune domande in materia:

1. ...
 2. Qual è il numero minimo di alunni che si avvalgono dell'IRC per poter fare lezione in classe?
-
- 2). Come non c'è per l'attività alternativa, non c'è nemmeno per l'IRC un numero minimo di avvalentisi per considerare attiva la classe. Quindi, anche con 5 alunni (o meno) la classe non deve essere accorpata (tanto meno in senso verticale), dato che l'accorpamento è espressamente previsto dalla citata CM 302/86 solo per l'attività alternativa.

(L'Ora di Religione – Gennaio 2017)